

DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2022

556/2022/R/EEL

**AGGIORNAMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 210/2021, DELLA
REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI. MODIFICA DEL TESTO
INTEGRATO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1226^a riunione del 8 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto-legge 244/16);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: DPR 235/77);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.A., ora e-distribuzione S.p.A. dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.A. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995 e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICCOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2015/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Qualità Elettrica 2016-2023 o TIQE 2016-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2022/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 236/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 236/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 322/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 322/2022/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 450/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 450/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 288/2022/R/eel, e le relative osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 390/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 390/2022/R/eel), e le relative osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 210/21, con cui è stata recepita la direttiva 2019/944, agli articoli da 14 a 17, introduce disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche di cittadini;
- l’articolo 17 del decreto legislativo 210/21 ha completato il recepimento nell’ordinamento nazionale della disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e, per quanto di competenza del presente provvedimento, ha previsto che:
 - dal 26 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 210/21) possano essere realizzati nuovi SDC per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi collocate in un’area geograficamente limitata, purché siano rispettate una serie di condizioni e purché il gestore del SDC sia titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con l’impresa distributrice concessionaria competente nel territorio interessato e previamente autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica;
 - i SDC nuovi siano considerati reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi;
 - il gestore di un SDC, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea, sia esentato dall’obbligo di approvazione, da parte dell’Autorità, delle tariffe applicate o delle metodologie di calcolo delle stesse, dall’obbligo di approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell’energia elettrica a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, dall’obbligo di approvvigionamento dei servizi necessari al funzionamento della rete e dall’obbligo di presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione;
 - le reti elettriche individuate dall’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 e non ancora inserite nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC) possano essere incluse nel Registro degli ASDC previo invio all’Autorità, entro il 26 giugno 2022, di apposita comunicazione. Ciò ha consentito l’apertura dei termini per l’inserimento nel Registro degli ASDC delle configurazioni elettriche esistenti

- (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009, che non hanno presentato istanza entro il 30 settembre 2018;
- tutte le disposizioni normative del medesimo articolo 17 del decreto legislativo 210/21, fatta eccezione per quanto disposto dai commi 2, lettera a), 3 e 4, si applichino anche ai porti e agli aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente, l'attività di distribuzione di energia elettrica è svolta sulla base di concessioni rilasciate, rispettivamente, dall'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) competente ovvero dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC, ferma restando la classificazione delle relative reti elettriche come reti pubbliche di distribuzione di energia elettrica;
 - siano fatte salve le competenze in materia di concessione dei SDC delle Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del medesimo articolo 17 del decreto legislativo 210/21 ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative Norme di attuazione;
 - con riferimento a quanto descritto nel precedente punto, l'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 prevede, altresì, che:
 - con decreto del Ministro della Transizione Ecologica sia istituito l'Albo dei SDC nuovi ed esistenti (questi ultimi sono quelli autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, per i quali i relativi gestori hanno effettuato la comunicazione all'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 210/21) e sia definita la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero della Transizione Ecologica;
 - l'Autorità provveda a:
 - i. predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione;
 - ii. approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni per cui il sistema elettrico in oggetto possa essere classificato come SDC, nonché a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti in cui è possibile realizzare SDC;
 - iii. adeguare, ove necessario, la regolazione prevista per i SDC;
 - iv. determinare le modalità attraverso le quali un utente del SDC può richiedere all'Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del SDC ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe;
 - le norme in materia di SDC previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 introducono una differenziazione fra SDC esistenti (inclusi quelli i cui gestori hanno effettuato la comunicazione all'Autorità entro il 26 giugno 2022, nonché i SDC nei porti e negli aeroporti in quanto realizzati e gestiti sulla base di concessioni rilasciate dalle AdSP o dall'ENAC) e SDC nuovi, cioè realizzati in attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo 17 (inclusi i SDC esistenti che inseriscono particelle catastali non già presenti nel proprio perimetro), poiché:
 - per i SDC esistenti continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, secondo cui i relativi gestori sono equiparati a imprese distributrici (pur essendo privi di concessioni) e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo con riferimento all'energia elettrica prelevata attraverso i punti di interconnessione alla rete pubblica con obbligo di

- connessione di terzi gestita da un soggetto concessionario (Terna S.p.A. – di seguito: Terna – ovvero imprese distributrici concessionarie);
- i SDC nuovi sono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, per cui i relativi gestori svolgono l'attività di distribuzione per il tramite di una apposita sub-concessione. Pertanto, per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione con riferimento a tutta l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei clienti finali connessi alla rete dei SDC;
 - i SDC esistenti possono modificare il proprio ambito territoriale (disposizione normativa precedentemente non consentita) previa richiesta di sub-concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 210/21 e conseguente applicazione della regolazione vigente per i SDC nuovi;
 - i SDC realizzati nei porti e negli aeroporti e gestiti sulla base di concessioni rilasciate dalle AdSP o dall'ENAC, sulla base di quanto disposto dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 210/21, sono sempre classificati come reti pubbliche di distribuzione e non come reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi. Tali SDC, indipendentemente dalla condizione che le relative reti elettriche siano state autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 ovvero successivamente alla medesima data, sono classificati come SDC esistenti in quanto sono realizzati e gestiti sulla base di una specifica concessione e non in attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto legislativo: per essi le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione con riferimento alla sola energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi e non a tutta l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei clienti finali connessi alla rete dei SDC.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 120/2022/R/eel, ha avviato un procedimento per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21 in materia di autoconsumo;
- la deliberazione 120/2022/R/eel, per quanto di competenza del presente provvedimento, ha previsto:
 - al punto 1., lettera b), di aggiornare il TISDC per tenere conto delle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21;
 - al punto 3., che i procedimenti avviati con la medesima deliberazione 120/2022/R/eel si concludano con una pluralità di provvedimenti, preceduti da idonee consultazioni, dando priorità agli elementi più urgenti ai fini dell'applicazione della regolazione;
- l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 120/2022/R/eel, ha approvato la deliberazione 236/2022/R/eel con cui, tra l'altro, ha:
 - dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, definendo, in particolare, le modalità con le quali i

- gestori di configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 e tuttora in esercizio potevano presentare l'istanza per l'inserimento delle medesime configurazioni elettriche nel Registro degli ASDC entro la data del 26 giugno 2022;
- avviato un procedimento per la definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente che prevede anche l'introduzione di penali economiche crescenti nel tempo finalizzate a incentivare i gestori di SDC, che non hanno applicato ovvero non stanno applicando le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo TISDC, a ottemperare il prima possibile all'applicazione della regolazione vigente in materia di SDC;
 - l'Autorità, a seguito dell'approvazione della deliberazione 236/2022/R/eel e del ricevimento, entro la data del 26 giugno 2022, delle istanze per l'inserimento, nel Registro degli ASDC, delle configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 e tuttora in esercizio, con la deliberazione 322/2022/R/eel, ha inserito nel Registro degli ASDC le configurazioni elettriche esistenti che hanno presentato istanza all'Autorità ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21 e ai sensi dell'articolo 9 del TISDC;
 - l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 236/2022/R/eel, con la deliberazione 450/2022/R/eel ha integrato il TISDC introducendo il meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC;
 - l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 120/2022/R/eel, con il documento per la consultazione 390/2022/R/eel in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21, ha indicato i propri orientamenti in merito a:
 - l'aggiornamento del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo per effetto della nuova definizione introdotta per identificare i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC);
 - l'aggiornamento del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi per tenere conto della possibilità di realizzare SDC nuovi;
 - l'innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell'autoconsumo realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell'ambito delle comunità energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri (di seguito: autoconsumo diffuso);
 - con riferimento all'aggiornamento del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, con il documento per la consultazione 390/2022/R/eel, l'Autorità ha indicato che le modifiche da introdurre al TISDC siano finalizzate a:
 - differenziare i SDC tra SDC esistenti (SDC già presenti nei Registri previsti dall'articolo 9 del TISDC) e SDC nuovi (SDC realizzati a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 210/21 e conformi ai requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo 210/21);

- considerare i nuovi SDC come reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi (articolo 17 del decreto legislativo 210/21) e, conseguentemente, ad applicare le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema all'intera energia elettrica prelevata da ciascuna utenza del SDC per il tramite del proprio punto di connessione alla rete del SDC e tenuto conto dei valori di potenza e di tensione del medesimo punto di connessione (ad essi, quindi, non si applicano gli articoli 16 e 21 del TISDC);
- introdurre prime modalità transitorie attraverso cui un utente del SDC possa richiedere all'Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del SDC ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe, prevedendo che, dapprima, l'utente del SDC sia tenuto a presentare una richiesta al gestore del SDC, al fine di ottenere chiarimenti in merito alle tariffe applicate e alle metodologie di calcolo delle medesime tariffe, e che il medesimo utente possa rivolgersi all'Autorità solo qualora non abbia ricevuto una risposta dal gestore del SDC entro 30 giorni, ovvero la risposta non sia sufficientemente esaustiva e/o da essa emergano degli elementi che lascino trasparire la mancata proporzionalità delle tariffe ai costi sottostanti, la mancata coerenza con le disposizioni del TISDC e/o la violazione dei criteri di trasparenza e non discriminazione;
- unificare il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC nel Registro dei SDC esistenti e, al tempo stesso, costituire il Registro dei SDC nuovi (tali Registri potrebbero confluire nell'Albo previsto dall'articolo 17, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 210/21, in funzione delle scelte che saranno operate dal Ministro della Transizione Ecologica);
- confermare per i nuovi SDC, fatte salve diverse disposizioni eventualmente previste nei prossimi provvedimenti del Ministro della Transizione Ecologica in materia di sub-concessioni (vds. articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 210/21):
 - i. gli esoneri in materia di applicazione del TIQE 2016-2023 e della deliberazione 653/2015/R/eel in relazione agli utenti dei SDC nuovi, già previsti dal TISDC per i SDC esistenti, nonché le altre esenzioni previste del TISDC e peraltro confermate dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 210/21;
 - ii. la restante regolazione in materia già definita dall'Autorità con il TISDC, in quanto l'innovazione del quadro normativo derivante dal decreto legislativo 210/21 in materia di SDC è perfettamente coerente con essa, non specificando ulteriori condizioni rispetto a quanto già previsto dal TISDC in relazione alla delimitazione geografica dei siti in cui è possibile realizzare SDC nuovi né introducendo ulteriori elementi rispetto alle attuali procedure di verifica del possesso dei requisiti funzionali a essere classificati tra i SDC previste dal TISDC.

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute all’Autorità osservazioni al documento per la consultazione 390/2022/R/eel da numerosi soggetti interessati a tutte le configurazioni di autoconsumo e di autoconsumo diffuso descritte nel medesimo documento per la consultazione;
- con riferimento all’aggiornamento del TISDC e per quanto di competenza del presente provvedimento, alcuni soggetti interessati hanno:
 - a) espresso la propria contrarietà ad applicare le disposizioni normative e regolatorie previste per i SDC nuovi anche ai SDC esistenti che richiedono la modifica del proprio ambito territoriale;
 - b) richiesto che l’Autorità definisca i livelli minimi di qualità del servizio che il gestore di SDC sub-concessionario debba garantire a tutela degli utenti connessi al proprio SDC;
 - c) richiesto che l’Autorità definisca le disposizioni regolatorie relative alla rilevazione oraria dei dati di misura dell’energia elettrica con riferimento a tutti i punti di connessione delle utenze dei SDC;
- l’equiparazione ai SDC nuovi dei SDC esistenti che richiedono la modifica del proprio ambito territoriale non è una scelta regolatoria dell’Autorità, bensì una previsione dell’articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 210/21;
- i SDC sono reti elettriche con caratteristiche tecniche particolari, peraltro derivanti da uno stretto legame di dipendenza tra i vari soggetti in relazione alle attività produttive svolte (per lo più integrate tra loro); conseguentemente, potrebbe non essere efficiente introdurre disposizioni generalizzate sull’esercizio e la qualità del servizio erogato; peraltro tali disposizioni potrebbero essere oggetto della sub-concessione di distribuzione sottoscritta tra il gestore del SDC e l’impresa distributrice concessionaria per il territorio in cui sorgerà il SDC nuovo;
- il TISDC già prevede che i gestori di SDC installino misuratori orari e, conseguentemente, sia applicato il trattamento orario dei relativi dati di misura dell’energia elettrica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare il TISDC al fine di implementare quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 210/21, confermando quanto indicato nel documento per la consultazione 390/2022/R/eel;
- puntualizzare l’insieme dei SDC nuovi e dei SDC esistenti, esplicitando che:
 - sono SDC esistenti quelli attualmente censiti nei relativi Registri dell’Autorità, ivi inclusi tutti i SDC (già censiti o da censire) realizzati o che verranno realizzati nei porti e negli aeroporti e gestiti sulla base di concessioni rilasciate dalle AdSP o dall’ENAC, indipendentemente dalla condizione di essere costituiti da reti autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 ovvero successivamente a tale data (essi, infatti, sono realizzati e gestiti sulla base di una specifica

- concessione e non in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 210/21);
- sono SDC nuovi tutti i SDC realizzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21, nonché i SDC esistenti diversi da quelli portuali e aeroportuali qualora, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 210/21, operino una modifica del relativo ambito territoriale comportante l'inserimento di particelle catastali non già presenti nel loro perimetro;
 - dare attuazione alla disposizione normativa, di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 210/21, secondo cui i SDC nuovi sono reti pubbliche con obbligo di connessione dei terzi, salvaguardando al tempo stesso la definizione di SDC di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo 210/21 che comporta limitazioni alle tipologie di utenti che possono fare parte del medesimo SDC; prevedere, pertanto, che, per le finalità regolatorie di competenza dell'Autorità, i SDC nuovi siano classificati come reti con obbligo di connessione dei terzi connettabili e che, al tempo stesso, l'obbligo di connessione verso i terzi non connettabili (in quanto non rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 17, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 210/21) si espliciti assoggettando le medesime reti elettriche all'obbligo di messa a disposizione a Terna e alle imprese distributrici concessionarie per i territori in cui insiste il SDC nuovo, affinché siano tali gestori di rete a connettere i medesimi soggetti terzi;
 - specificare che, fatte salve diverse disposizioni eventualmente previste nei prossimi provvedimenti del Ministro della Transizione Ecologica in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 210/21, ai fini di richiedere l'inserimento di un SDC nuovo nel relativo Registro si debba utilizzare una procedura analoga a quella già adottata per i SDC esistenti, ferma restando la necessità di essere titolari della sub-concessione prevista dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo 210/21;
 - non prevedere modifiche ovvero disposizioni regolatorie aggiuntive/diverse rispetto a quanto già disciplinato dal TISDC in materia di qualità del servizio e in materia di servizio di misura dell'energia elettrica. Eventuali ulteriori disposizioni possono essere definite con libera pattuizione tra i soggetti del SDC (gestore di SDC e utenti del medesimo SDC) nell'ambito del contratto di connessione e di esercizio ovvero essere oggetto di trattazione specifica nell'ambito della singola convenzione per il rilascio della sub-concessione

DELIBERA

1. di modificare il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), dopo le parole “un qualsiasi SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistente”;

- all'articolo 1, comma 1.1, lettera g), dopo le parole “decreto legislativo 79/99”, sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77”;
- all'articolo 1, comma 1.1, alla fine della lettera p), è aggiunto il seguente alinea: “- i SDC nuovi;”;
- all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente lettera: “s1) **rete elettrica portuale o aeroportuale in concessione:** rete elettrica portuale o aeroportuale, realizzata o da autorizzare/realizzare, per la cui gestione l'Autorità di Sistema Portuale competente ovvero l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile – ENAC ha rilasciato specifica concessione per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di energia elettrica nell'ambito del sedime portuale/aeroportoale;”;
- all'articolo 1, comma 1.1, lettera u), le parole “del TISDC” sono soppresse;
- all'articolo 1, comma 1.1, la lettera y) è sostituita dalle seguenti lettere:
 - “y) **sistema di distribuzione chiuso (SDC):** una rete che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, non rifornisce clienti finali civili. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: i SDC esistenti e i SDC nuovi;
 - y.1) **SDC esistenti:** insieme dei SDC che soddisfano le condizioni di cui al punto i. ovvero di cui al punto ii:
 - i. sono stati autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, risultano inseriti nei Registri di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettere a) e b), a seguito della presentazione all'Autorità di apposita istanza entro il 26 giugno 2022 e non hanno modificato il proprio ambito territoriale, come individuato con apposito provvedimento dell'Autorità;
 - ii. sono reti elettriche portuali o aeroportuali in concessione inserite nel Registro di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera b).
 L'insieme dei SDC esistenti è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli ASDC;
 - y.2) **SDC nuovi:** insieme de:
 - i. i SDC realizzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 e inseriti nel Registro di cui all'articolo 9bis, comma 9bis.1;
 - ii. i SDC già ricompresi fra i SDC esistenti, diversi dalle reti portuali o aeroportuali in concessione, che hanno apportato al proprio ambito territoriale, come individuato dall'Autorità con apposito provvedimento, modifiche rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 5, comma 5.7;”;

- all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), le parole “nonché alle disposizioni del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 e all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16” sono sostituite dalle seguenti parole: “nonché dalle disposizioni del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 210/21”;
- all'articolo 3, comma 3.1, la lettera n) è sostituita con la seguente lettera:
“n) separazione contabile come regolata dal TIUC;”;
- all'articolo 4, il comma 4.1 è sostituito con il seguente comma:
“4.1 Ai fini del presente provvedimento sono individuate le seguenti categorie di sistemi di distribuzione chiusi (SDC):
a) i SDC esistenti in cui rientrano:
 - le reti interne di utenza (RIU);
 - gli altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC);
 b) i SDC nuovi.”;
- all'articolo 5, nella rubrica e nei commi da 5.1 a 5.5, dopo la parola “SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistente”;
- all'articolo 5, dopo il comma 5.5, sono aggiunti i seguenti commi:
“5.6 Qualora per un SDC esistente si voglia modificare l'ambito territoriale, il gestore del SDC, fermo restando quanto previsto dal comma 5.7, è tenuto a inoltrare richiesta di modifica all'Autorità utilizzando le stesse procedure previste per la richiesta di inserimento nei Registri di cui all'articolo 9, comma 9.1.

5.7 Qualora la richiesta di modifica di cui al comma 5.6 interessi particelle catastali non già ricomprese nel medesimo ambito territoriale, trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 9bis. La predetta modifica è realizzabile previa acquisizione della titolarità della sub-concessione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 210/21 in relazione al nuovo ambito territoriale e comporta la cancellazione del SDC dal Registro dei SDC esistenti e la sua iscrizione al Registro dei SDC nuovi con la conseguente applicazione delle relative disposizioni normative e regolatorie.”;
- dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:
“Articolo 5bis
Ambito territoriale di un SDC nuovo

5bis.1 L'ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC nuovo può esercitare l'attività di trasporto di energia elettrica è circoscritto ai limiti territoriali indicati nella sub-concessione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 210/21.”;
- all'articolo 8, dopo il comma 8.1, è aggiunto il seguente comma:
“8.2 I SDC nuovi sono soggetti all'obbligo di messa a disposizione della propria rete, a Terna e all'impresa distributrice concessionaria

- territorialmente competente, per la connessione alla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi delle utenze che, ai sensi dell'articolo 6, non rientrano tra quelle connettabili.”;
- nella rubrica dell'articolo 9, dopo la parola “SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistenti”;
 - all'articolo 9, il comma 9.1 è sostituito con i seguenti commi:
 - “9.1 Sono istituiti presso l’Autorità i seguenti Registri dei SDC esistenti:
 - a) il Registro delle RIU;
 - b) il Registro degli ASDC.
 - 9.1bis A decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione 556/2022/R/eel, i Registri di cui al comma 9.1 sono unificati nel Registro dei SDC esistenti.”;
 - all'articolo 9, comma 9.4:
 - i. dopo le parole “gestori di SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistenti”;
 - ii. dopo le parole “nessun SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistente”;
 - all'articolo 9, il comma 9.8 è sostituito con il seguente comma:
 - “9.8 Nelle more della piena attuazione di quanto disposto al comma 9.11, l’Autorità, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi del presente articolo, pubblica e aggiorna i Registri di cui al comma 9.1.”;
 - all'articolo 9, comma 9.12, dopo le parole “gestori dei SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistenti”;
 - all'articolo 9, comma 9.13, dopo le parole “gestore del SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistente”;
 - all'articolo 9, il comma 9.14 è sostituito con il seguente comma:
 - 9.14 A seguito della piena attuazione di quanto disposto dal comma 9.11, l’Autorità, con propri atti dispone l’inserimento e l’esclusione di un SDC esistente dai relativi Registri, delegando a Terna il loro aggiornamento, nonché ogni altra attività di aggiornamento anagrafico. Conseguentemente il gestore di un SDC esistente comunica all’Autorità le sole richieste funzionali all’iscrizione e alla cancellazione dal Registro di cui al comma 9.1bis, nonché le richieste di cui al comma 5.7.”;
 - dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 9bis

Registro dei SDC nuovi e criteri di aggiornamento

- 9bis.1 È istituito presso l’Autorità il Registro dei SDC nuovi.
- 9bis.2 I soggetti che intendono realizzare un SDC nuovo, ai fini di richiederne l’inserimento nel Registro di cui al comma 9bis.1, sono tenuti a inviare, all’Autorità e al Ministero della Transizione Ecologica e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi su cui insiste o insisterà il punto di interconnessione principale nonché alle imprese distributrici concessionarie competenti in relazione ai territori su cui insiste o insisterà il SDC nuovo, una dichiarazione, sottoscritta

dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell'Allegato 3 al presente provvedimento, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) codice distributore rilasciato da Terna ai sensi del comma 17.4;
- b) tipologia di SDC nuovo, specificando se si tratta di centro commerciale, area industriale, ecc.;
- c) dati anagrafici e fiscali del gestore della rete elettrica;
- d) dati anagrafici e fiscali del proprietario della rete elettrica;
- e) personale di riferimento del predetto gestore;
- f) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della rete elettrica;
- g) dichiarazione in cui si specifichi quali tra le condizioni di cui ai commi 1, lettere a) e b), e di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 sono soddisfatte dal SDC nuovo;
- h) copia della bozza di convenzione per il rilascio della sub-concessione concordata con le imprese distributrici che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77 sono concessionarie per i territori su cui è/sarà realizzato il SDC nuovo;
- i) estratto di mappa catastale relativo alle particelle su cui insiste/insisterà il SDC nuovo, con l'ubicazione delle linee elettriche e delle utenze del SDC nuovo, nonché dei punti di connessione del SDC nuovo con le reti di distribuzione e/o la RTN;
- j) indicazione, per ciascun livello di tensione de:
 - il numero e la tipologia delle unità di consumo del SDC nuovo e la ragione sociale del relativo cliente finale;
 - l'elenco delle unità di produzione di energia elettrica del SDC nuovo e la ragione sociale del relativo soggetto responsabile (produttore);
 - il numero, la localizzazione e il livello di tensione dei punti di connessione del SDC nuovo con le reti di distribuzione e/o la RTN e il relativo codice identificativo;
- k) schema unifilare della rete del SDC nuovo, ivi incluso lo schema dell'impianto elettrico per la connessione del SDC nuovo alle reti di distribuzione e/o alla RTN indicante i confini di proprietà degli impianti, con l'indicazione dei livelli di tensione, nonché dei punti di connessione delle unità di produzione e di consumo al SDC nuovo;
- l) elementi necessari per classificare gli utenti del SDC nuovo tra gli utenti connettabili come definiti ai sensi del presente provvedimento.

- 9bis.3 Entro un anno dall'interconnessione del SDC nuovo alla rete con obbligo di connessione di terzi, il gestore del SDC nuovo redige una relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche del SDC nuovo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.9 nel caso delle RIU. Qualora sia apportata una modifica al SDC nuovo in data successiva a quella a cui si riferisce la relazione tecnica descrittiva, il gestore del SDC nuovo redige e conserva un addendum integrativo alla relazione tecnica dando evidenza delle modifiche intercorse e allegando le eventuali planimetrie e schemi unifilari aggiornati. La predetta relazione tecnica dovrà essere aggiornata entro 30 giorni dall'avvenuta modifica apportata al SDC nuovo e dovrà essere conservata dal gestore del SDC nuovo affinché possa essere messa a disposizione dell'Autorità entro 15 giorni dall'eventuale richiesta della medesima Autorità.
- 9bis.4 Il gestore del SDC, una volta divenuto titolare della sub-concessione di distribuzione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 210/21, invia opportuna comunicazione all'Autorità allegando copia della predetta sub-concessione. L'Autorità, esaminata la documentazione resa disponibile ai sensi del presente articolo, con apposito provvedimento, dispone l'inserimento del SDC nuovo nel Registro di cui al comma 9bis.1.
- 9bis.5 Terna, a partire dall'1 gennaio 2024 e a seguito dei provvedimenti di cui al comma 9bis.4, pubblica nel proprio sito internet, in un'apposita sezione distinta da quella relativa al Registro dei SDC esistenti di cui all'articolo 9, comma 9.1bis, il Registro dei SDC nuovi di cui al comma 9bis.1 specificando, per ciascuna rete, il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni su cui insiste la rete del SDC, garantendone il tempestivo aggiornamento e conservando l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. Terna, a seguito di ogni aggiornamento del Registro, invia una comunicazione all'Autorità con il dettaglio delle modifiche apportate.
- 9bis.6 Terna, entro il 28 febbraio 2024, definisce le modalità e le tempistiche con le quali i gestori dei SDC nuovi devono comunicare alla medesima Terna le modifiche rilevanti ai fini dell'aggiornamento del relativo Registro e del relativo archivio storico.
- 9bis.7 Fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC nuovo, rispetta gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal SII, dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDI, dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9bis.6, ferma restando

la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva di cui al comma 9bis.3.

9bis.8 L’Autorità, con propri atti, dispone l’inserimento e l’esclusione di un SDC nuovo dal relativo Registro, delegando a Terna il conseguente aggiornamento, nonché ogni altra attività di aggiornamento anagrafico. Conseguentemente il gestore di un SDC comunica all’Autorità le sole richieste funzionali all’iscrizione e alla cancellazione dal Registro di cui al comma 9bis.1, nonché le richieste di cui al l’articolo 5, comma 5.7.”;

- all’articolo 10, il comma 10.6 è sostituito con il seguente comma:

“10.6 Il gestore del SDC è:

- equiparato a un esercente il servizio di distribuzione dell’energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, in relazione agli obblighi in materia di separazione contabile di cui al TIUC;
- esonerato dagli obblighi in materia di separazione funzionale di cui al TIUF, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 91, della legge 124/17.”;

- nella rubrica dell’articolo 11 le parole “inerenti l’identificazione” sono sostituite con le seguenti parole:” inerenti all’identificazione”;

- all’articolo 16, comma 16.1, dopo le parole “dall’articolo 21” sono inserite le seguenti parole: “ovvero dall’articolo 21bis”;

- nella rubrica dell’articolo 17 le parole “inerenti l’identificazione” sono sostituite con le seguenti parole:” inerenti all’identificazione”;

- all’articolo 17, il comma 17.3 è sostituito con il seguente comma:

“17.3 Il gestore di un SDC richiede, per ogni SDC dal medesimo gestito, il codice distributore a Terna prima di presentare la richiesta di inserimento nel relativo Registro secondo le modalità di cui all’articolo 9, commi 9.2 e 9.3 e all’articolo 9bis, comma 9bis.2.”;

- all’articolo 17, comma 17.4, le parole “degli ASDC” sono sostituite con le seguenti parole: “dei SDC”;

- all’articolo 20, comma 20.3, dopo le parole “articolo 21”, sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero dell’articolo 21bis”;

- nella rubrica dell’articolo 21, dopo la parola “SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistenti”;

- all’articolo 21, commi da 21.1 a 21.5, la parola “SDC” è sostituita dalle seguenti parole: “SDC esistente”;

- dopo l’articolo 21 è inserito il seguente articolo: “

“Articolo 21bis

Modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC nuovi

21bis.1 Il gestore di un SDC nuovo calcola l’ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete e provvede a fatturarli alle relative imprese di vendita nell’ambito del contratto di trasporto secondo quanto previsto

dall'articolo 20. A tal fine si applicano i criteri di cui ai commi successivi.

21bis.2 Il gestore di un SDC nuovo calcola l'ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete applicando quanto previsto dall'articolo 34 del TIT per i clienti finali connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi nonché quanto di seguito descritto:

- a) le aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo, applicate a ciascun punto di connessione del cliente finale al SDC nuovo, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del medesimo punto di connessione;
- b) le aliquote espresse in centesimi di euro/kW impegnato, applicate a ciascun punto di connessione del cliente finale al SDC nuovo, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del medesimo punto di connessione;
- c) le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, applicate all'energia elettrica prelevata dal SDC nuovo tramite il punto di connessione del cliente finale al medesimo SDC nuovo, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del medesimo punto di connessione.

21bis.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le medesime convenzioni di cui al comma 15.2.”;

- all'articolo 33, comma 33.1, le parole “all'articolo 9” sono sostituite con le seguenti parole: “agli articoli 9 e 9bis”;
- all'articolo 33, comma 33.3, dopo le parole “Per le finalità di”, è aggiunta la seguente parola: “cui”;
- all'articolo 36, nella rubrica e nei relativi commi:
 - i. dopo la parola “di SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistenti”;
 - ii. dopo la parola “relativi SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistenti”;
 - iii. dopo la parola “del SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistente”;
 - iv. dopo la parola “di un SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistente”;
 - v. dopo la parola “dei SDC”, è aggiunta la seguente parola: “esistenti”;
- dopo l'articolo 36 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 37

Esame e approvazione delle tariffe applicate dai gestori di SDC

37.1 Ciascun utente di un SDC, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 210/21, può richiedere all'Autorità di esaminare e approvare:

- a) le tariffe praticate dal proprio gestore di SDC e/o
b) le metodologie di calcolo delle tariffe applicate dal proprio gestore di SDC,
secondo quanto previsto dal presente articolo.
- 37.2 L'utente del SDC presenta una richiesta al gestore del SDC al fine di ottenere chiarimenti in relazione a quanto previsto dal comma 37.1.
- 37.3 Il gestore del SDC, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 37.2, deve rispondere all'utente del SDC, fornendo tutte le informazioni e documentazioni utili.
- 37.4 Qualora il gestore del SDC non risponda entro la tempistica di cui al comma 37.3 ovvero qualora la risposta fornita all'utente del SDC non sia sufficientemente esaustiva e/o dalla medesima risposta emergano elementi che lascino trasparire la mancata proporzionalità delle tariffe ai costi sottostanti, la mancata coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento e/o la violazione dei criteri di trasparenza e non discriminazione, l'utente del SDC può presentare istanza all'Autorità per richiedere l'esame e l'approvazione di cui al comma 37.1.
- 37.5 L'Autorità si esprime entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 37.4, al netto delle tempistiche relative alle interlocuzioni tra l'Autorità e il gestore del SDC.”;
2. di modificare le definizioni di “**rete con obbligo di messa a disposizione**” e di “**SDC o sistema di distribuzione chiuso**” di cui all'articolo 1, comma 1.2, del Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP con le seguenti: “
 - **rete con obbligo di messa a disposizione** è una rete che rispetta la definizione di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera p), del TISDC;
 - **SDC o sistema di distribuzione chiuso** sono i sistemi di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera y), del TISDC;”;
 3. di modificare la definizione di “**sistema di distribuzione chiuso (SDC)**” di cui all'articolo 1, comma 1.1, del Testo Integrato Trasporto o TIT con la seguente: “
 - **sistema di distribuzione chiuso (SDC)** è il sistema di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera y), del TISDC;”;
 4. di sostituire l'Allegato 1 al Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi con l'Allegato 1 alla presente deliberazione;
 5. di approvare l'Allegato 3 al Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi, come riportato in allegato alla presente deliberazione;
 6. di tramettere la presente deliberazione, nonché il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi come modificato ai sensi della presente deliberazione, al Ministero della Transizione Ecologica;

7. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi come modificato ai sensi della presente deliberazione, e gli Allegati di cui ai punti 4. e 5. sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini